

**Accordo per la richiesta verifica delle autocertificazioni per l'individuazione dei potenziali beneficiari dell'indennità una tantum prevista dall'avviso pubblico "Misure di sostegno ai lavoratori autonomi dello spettacolo a seguito dell'emergenza COVID-19" in attuazione della Legge regionale 29 gennaio 2021, n. 3**

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Direzione Regionale Toscana con sede in Firenze Via del Proconsole, 10 - Codice Fiscale 80078750587 - legalmente rappresentato dal Direttore Regionale Dott.ssa Cristina Deidda

e

Consiglio Regionale Toscana (di seguito denominato "Ente" o, congiuntamente all'INPS, "le Parti") con sede in Firenze, via Cavour, 2 legalmente rappresentata dal Segretario Generale avv. Silvia Fantappiè

PREMESSO QUANTO PREVISTO DALLE DISPOSIZIONI SOTTO RICHIAMATE

- a) art. 50, comma 2, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 ("Codice dell'Amministrazione Digitale" di seguito CAD), così come modificato e integrato dal D.lgs. 22 agosto 2016, n. 179, e successivamente dal D.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, prevede che *"Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive"*;
- b) art. 15 della Legge 183/2011, che oltre alle modifiche del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, ha previsto, al comma 2, che le amministrazioni certificanti individuino e rendano note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione;
- c) Direttiva n. 14 del 22 dicembre 2011 del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, avente ad oggetto *"Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 15 della legge 12*

*novembre 2011, n. 183*” che ha ulteriormente valorizzato l'utilizzo dello strumento convenzionale per la regolamentazione degli accessi agli archivi delle amministrazioni titolari di banche dati sia per l'acquisizione d'ufficio delle informazioni sia per l'espletamento dei controlli, di cui agli artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000 circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive, effettuati da parte delle amministrazioni precedenti;

- d) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito “Regolamento UE”);
- e) Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 *“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”*;
- f) Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal citato d.lgs. n. 101 del 2018 (di seguito “Codice”);
- g) Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015 riportante *“Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche”*;
- h) Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 157 del 30 luglio 2019 in tema di notifica delle violazioni dei dati personali (data breach).

#### CONVENUTO CHE

Con riferimento alla richiesta di verifica delle autocertificazioni pervenuta dal Consiglio Regionale Toscana in relazione all'individuazione dei beneficiari del contributo “una tantum” prevista come misura di sostegno ai lavoratori autonomi dello spettacolo a seguito dell'emergenza COVID-19, in attuazione Legge regionale 29 gennaio 2021 n. 3;

In considerazione delle finalità istituzionali perseguite dal Consiglio Regionale Toscana, stante la natura e la qualità dei dati necessari per far fronte alla verifica delle autocertificazioni di cui ai citati articoli artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000 l'amministrazione regionale è da ritenersi legittimata all'acquisizione dei dati oggetto della verifica delle autocertificazioni anche in relazione a quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000;

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:

### **ARTICOLO 1**

#### **Oggetto Finalità e dati**

Il presente accordo disciplina i rapporti tra le *Parti*, al fine di regolare le modalità di trasmissione dei dati necessari alla verifica delle autocertificazioni relative alle categorie, di seguito individuate, di potenziali beneficiari delle disposizioni dell'avviso citato nelle premesse, stimati in circa 1.500 unità:

- lavoratori autonomi dello spettacolo operanti in modo continuativo sul territorio toscano, titolari di P. IVA, ovvero lavoratori autonomi occasionali.

Il Consiglio Regionale Toscana è autorizzato ad accedere ai dati oggetto di verifica delle autocertificazioni nel rispetto e nei limiti delle finalità istituzionali perseguite e della base normativa che li legittima all'acquisizione delle informazioni sulle contribuzioni versate in qualità di lavoratori autonomi dello spettacolo per il periodo 1° gennaio 2019 - 6 febbraio 2021

### **ARTICOLO 2**

#### **Modalità di trasmissione dei dati oggetto di verifica**

I dati, oggetto della verifica delle autocertificazioni verranno trasmessi dal Consiglio Regionale Toscana a INPS in modalità file excel crittografato allegato a una PEC da indirizzare a:

[dc.tecnologiainformaticaeinnovazione@postacert.inps.gov.it](mailto:dc.tecnologiainformaticaeinnovazione@postacert.inps.gov.it).

INPS restituirà al Consiglio Regionale Toscana l'esito delle verifiche, da intendersi come un "si" o "no" rispetto alla certificazione richiesta, nelle

medesime modalità di cui sopra, trasmettendo via PEC un file Excel crittografato al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

[asa-regimidiaiuto@pec.sviluppo.toscana.it](mailto:asa-regimidiaiuto@pec.sviluppo.toscana.it)

La trasmissione dei dati, di cui al precedente art.1, verrà effettuata nel rispetto-delle prescrizioni - debitamente attualizzate alla luce della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali - a tal fine indicate dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393, con oggetto "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA".

### **ARTICOLO 3** **Misure di sicurezza**

Le Parti si impegnano a rispettare i limiti e le condizioni di accesso ai dati utilizzo riportati nel presente Accordo volti ad assicurare la protezione delle informazioni ai sensi della normativa vigente.

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, ossia in maniera da garantire un'adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.

Le parti concordano l'utilizzo della PEC quale modalità di fornitura dati nell'ambito delle previste attività di controllo delle autocertificazioni da effettuare "una tantum", unitamente alla previsione di un algoritmo di criptazione (AES256) protetto da password quale ulteriore elemento rafforzativo della sicurezza nella modalità di accesso all'utilizzo del predetto canale PEC.

La password di decriptazione verrà trasmessa su un canale diverso dalla PEC.

### **ARTICOLO 4** **Disposizioni in materia di protezione dei dati personali**

Le Parti, quali Titolari del trattamento dei dati personali, anche appartenenti alle tipologie di cui all'art. 9 del Regolamento UE, oggetto

del presente Accordo, ciascuno per il proprio ambito di competenza, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE, nel D. lgs. n. 101/2018 e nel Codice, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.

Le Parti assicurano che i trattamenti oggetto dell'Accordo saranno effettuati esclusivamente nell'ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base dell'Accordo e osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione del Titolare, sanciti dagli articoli 5 e 6 del Regolamento UE.

In ogni caso di trattamento, le Parti si impegnano affinché i dati personali non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti al di fuori dei casi di previsione di legge.

In conformità a quanto sopra, l'accesso alle informazioni sarà consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili (artt. 4, n. 8 e 28 del Regolamento UE) o persone autorizzate al trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento UE e dell'art. 2-quaterdecies del Codice.

A tal fine, le Parti provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, avranno accesso ai dati.

Per quanto riguarda il Consiglio Regionale Toscana, lo stesso nomina quale responsabile del trattamento di cui è titolare (ai sensi degli artt. 4, n. 8 e 28 del Regolamento UE) Sviluppo Toscana Spa, individuata come soggetto incaricato del supporto e dell'assistenza tecnica del bando in oggetto, in forza di quanto stabilito dalla Convenzione approvata con Decreto Dirigenziale n. 226 del 16 aprile 2021 e stipulata tra il Consiglio regionale e Sviluppo Toscana S.p.A. in data 26/04/2021.

INPS effettuerà il trattamento dei dati con personale interno. Le persone autorizzate al trattamento sono designate "con modalità semplificata" ai sensi della circolare INPS n. 123/2015.

Le Parti si impegnano a conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente necessario ad effettuare le attività, così come dettagliate nei precedenti articoli e, di conseguenza, a cancellare i dati ricevuti non appena siano stati realizzati gli scopi per cui si procede.

Le Parti, nei termini di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione del presente Accordo e garantiscono l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del medesimo Regolamento UE.

Le Parti assicurano piena collaborazione e si scambiano tempestivamente ogni informazione utile in ordine a qualsiasi violazione dei dati o incidenti informatici, eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascuno adempia, nei termini prescritti, alla dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali, in osservanza di quanto disposto dagli artt. 33 e 34 del Regolamento UE e nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla medesima Autorità con il Provvedimento del 30 luglio 2019 n. 157.

Firenze,

---

---